



Istituzione ai Servizi Sociali 'Davide Drudi'

Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena
Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola
Tel 0543/49.99.11. – Fax 0543/49.99.12
e-mail: protocollo@istituzionedrudi.fc.it
P.IVA 00617540406 - CF 80007150404



Prot. n. 00003167
Prat. n. 2634/10

Meldola, 29/03/2017

SPETT.LE DITTA CBA INFORMATICA SRL
V.le Trento n. 56
38068 ROVERETO (TN)

trasmssione a mezzo portale MEPA

Lettera di invito allegata a TRATTATIVA DIRETTA nel MEPA di Consip SpA - CIG. ZDE1D1A761

OGGETTO

Codesta Ditta è invitata a confermare la propria offerta, pari ad € 297,00 oltre IVA 22%, per il servizio di manutenzione ed assistenza sul Software CSS-FAR Reg. Emilia Romagna per l'anno 2017 da rendere a tutte le condizioni della presente lettera di invito nonché dell'Accordo allegato alla presente TRATTATIVA DIRETTA.

Obblighi contrattuali

il contratto scaturente dalla presente procedura è soggetto alle seguenti regole:

1) Spese contrattuali.

Si ricorda che, secondo le regole di e-procurement, il prezzo offerto include tutte le imposte ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto.

Il contratto scaturente dalla presente TRATTATIVA DIRETTA è soggetto all'imposta di bollo, a carico del Fornitore, pari ad € 16,00 ogni 100 righe.. Codesta Ditta sarà pertanto tenuta a rispettare tale obbligo che può essere assolto tramite versamento a mezzo **modello F23** utilizzando il codice tributo "456T" con descrizione "Imp.di Bollo contratto Istituzione Meldola CIG. (riportare il CIG del LOTTO di competenza)" - Ufficio (campo 6) **TGP**.

Codesta Ditta dovrà dare contezza a quest'Ufficio dell'assolvimento di tale obbligo di tale obbligo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013).

2) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto in oggetto é soggetto alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche "**Tracciabilità dei flussi finanziari**". Pertanto codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle predetta Legge, così come modificato dal DL n. 187/2010.

A tal fine l'assuntore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3

del medesimo art. 3 legge n. 136/2010 c.m., l'appaltatore si obbliga ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il Codice Identificativo Gara (**CIG**) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto è: ZDE1D1A761.

L'Istituzione effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dall'assuntore come conti dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, *comma 1* della Legge 136/2010 c.m.. Sempre ai fini della predetta legge, l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini l'appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 c.m.. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. L'appaltatore, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente punto 2), si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, fatte salve le sanzioni di legge.

3) Codice di Comportamento

Codesta Ditta dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Meldola con atto deliberativo n. 12/2014 e successive modifiche. In proposito **dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare** le disposizioni del suddetto codice, reso disponibile mediante pubblicazione nel sito web del Comune, all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali”.

4) Disposizione di cui all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

5) CUU “Codice Univoco Ufficio” destinatario della Fatturazione Elettronica

Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013) questa Amministrazione pubblica, a decorrere dal 31/03/2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n. 55/2013. A tal fine si comunica il CUU (**Codice Univoco Ufficio**) al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto: **JV7Y3G**. La fattura va altresì intestata a: **Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" del Comune di Meldola**.

Oltre al CUU, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, in fattura andranno altresì indicati il codice CIG e il codice CUP ove previsto.

6) Split Payment (L. 190/2014, art 1, comma 629, lettera b)

Ai sensi della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto il meccanismo c.d. "split payment", le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'IVA indicata dai fornitori in fattura, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA).

Nelle fatture relative al presente contratto il fornitore deve pertanto indicare sia la base imponibile sia l'IVA, la quale sarà però versata da questa Istituzione direttamente all'Erario, e aggiungere in fattura la seguente dicitura: "**Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972**".

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dal partecipante alla presente procedura ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente rispetto all'affidamento della fornitura/servizio di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà il mancato affidamento del contratto;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- e) Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Marco Ricci;
- f) i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Di Tella – Tel. 0543/499916

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Anna Di Tella)



ACCORDO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TRA

Fornitore:

CBA Informatica Srl
Viale Trento, 56
38068 ROVERETO (TN)

Committente:

ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI"
Strada Meldola San Colombano, 1
47014 MELDOLA (FC)

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente accordo è la fornitura da parte della CBA Informatica Srl di Rovereto del servizio di assistenza e aggiornamento programmi per i prodotti software SIPCARplus® da Voi acquistati in licenza d'uso antecedentemente alla data del presente o nei tempi di validità di tale accordo.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

CBA Informatica Srl s'impegna al rispetto di quanto previsto dall'oggetto del presente accordo ed in particolare a garantire quanto di seguito indicato:

- a) l'erogazione di informazioni per l'esercizio delle operazioni previste dai programmi assistiti, attraverso il contatto telefonico durante il normale orario di lavoro, di un tecnico in grado di rispondere ai quesiti;
- b) la fornitura, tramite supporti magnetici o con scarico dal nostro portale internet delle modifiche al software, di manuali, di note scritte e quanto necessario per:
 - distribuzione di nuove versioni dei programmi in oggetto;
 - eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti;
 - distribuzione di aggiornamenti al fine di far fronte ad eventuali mutamenti di carattere legislativo/fiscale.

Il servizio e l'assistenza potranno essere forniti anche telefonicamente e a mezzo posta elettronica.

3. COSTO DEL SERVIZIO

Per il dettaglio dei canoni software in assistenza per l'anno in corso si rimanda all'allegato A, da considerarsi parte integrante del presente accordo di servizio. Il canone dei singoli moduli software sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT del mese di dicembre, con arrotondamento all'euro per eccesso/difetto. Le quote indicate nell'allegato A vanno gravate di IVA nella misura di legge.

4. INTERVENTI PRESSO LA VOSTRA SEDE PER AVVIAMENTO/ADDESTRAMENTO/CONSULENZE/ETC.

Per il dettaglio del costo orario e delle spese di trasferta degli interventi per avviamento/addestramento, consulenza etc. presso la Vostra sede, si rimanda all'allegato A, da considerarsi parte integrante del presente accordo di servizio. Tali importi potranno essere rivalutati annualmente sia in base ad aumenti dell'indice ISTAT sia ad eventuali costi variabili (es. carburante, autostrade, costo del personale, ecc.).

5. DECORRENZA E DURATA

L'accordo in parola avrà durata annuale con decorrenza dal 01.01.2017. I moduli software acquistati successivamente alla data in calce rientreranno automaticamente nelle clausole del presente accordo.

6. DIRITTO DI RECESSO

Il Committente potrà liberamente recedere dal presente contratto con preavviso scritto di almeno mesi 6 da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.,

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il Servizio contemplato dal presente accordo, sarà fatturato entro la fine del mese di gennaio di ogni anno e con pagamento a 60 giorni data fattura. In caso di mancato tempestivo pagamento da parte del Committente, si applicheranno gli interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.

8. INADEMPIENZA E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di mancato pagamento del canone così come contrattualmente pattuito il fornitore ha facoltà di sospendere con effetto immediato, e senza necessità di preavviso alcuno, il servizio oggetto del presente accordo. Il fornitore non risponderà dei danni subiti o subendi dal Committente in ragione di tale interruzione del servizio. Qualora il Committente - entro e non oltre 30 giorni dall'interruzione del servizio - procedesse al saldo integrale del *quantum* rimasto insoluto e a fornire prova certa e scritta di un tanto al fornitore, questi si impegna all'immediata riattivazione del servizio.

9. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) CBA Informatica assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
- b) CBA Informatica dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- c) CBA Informatica s'impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia ove ha la sede il Committente o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. RISERVATEZZA DEI DATI – INFORMATIVA EX D.LGS 196/03

Il Committente consente che il fornitore tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi connessi e/o strumentali all'adempimento del presente accordo. Il Committente è informato che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/06, ha diritto di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo, di essere informato sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi d'informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta. Il Committente è informato che il fornitore per poter svolgere il servizio dovrà trattare i suoi dati personali e che tali dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del fornitore per finalità strettamente connesse con la gestione del rapporto con gli utenti del servizio. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti normali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure di protezione che impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento. Il fornitore si impegna inoltre a non comunicare per nessun motivo questi dati a terzi. I dati personali inseriti saranno trattati e mantenuti per il tempo strettamente necessario al corretto svolgimento del servizio. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di rispondere potrà comportare l'impossibilità di erogare il servizio. Titolare e responsabile del trattamento è CBA Informatica Srl corrente in 38068 Rovereto (TN), Viale Trento n. 56.

11. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- a) in accordo al D.lgs. 81/2008 (rif. comma 3 bis art. 26), le attività svolte dal personale CBA sono puramente di natura intellettuale ed assimilabili a quelle di un visitatore. Pertanto, il personale CBA deve essere sempre accompagnato dal referente interno del Committente;
- b) in caso di accesso del personale CBA Informatica a locali, uffici e/o alle aree riservate, eventuali permessi dovranno essere preventivamente acquisiti dal Committente onde consentire un regolare svolgimento dell'attività di formazione/assistenza;
- c) la necessità di ricevere formazione/informazione in materia di sicurezza deve essere preventivamente comunicata al fornitore;
- d) il Committente deve preventivamente informare il fornitore di qualsiasi reale o potenziale rischio in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente inerente l'attività e le relative misure di sicurezza richieste;
- e) il Committente è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate (es. DPI) per creare un ambiente di lavoro sicuro per il personale CBA Informatica, in conformità alla legislazione vigente in materia, e per assicurare che i rischi che non possono essere eliminati siano controllati ad un livello accettabile.

12A. OBBLIGHI E VINCOLI DEL COMMITTENTE CON SOFTWARE PRESSO LA STRUTTURA

Rimane totalmente a carico del Committente l'obbligo e la responsabilità di:

- a) eseguire, verificare e conservare giornalmente le copie di sicurezza;

TELEASSISTENZA:

- b) prima di autorizzare i tecnici CBA Informatica S.r.l. al collegamento in teleassistenza eseguire la copia di sicurezza dei Data Base;
- c) a collegamento autorizzato rimanere vigili e presenti davanti al monitor verificando l'operatività degli stessi.

12B. OBBLIGHI E VINCOLI DEL COMMITTENTE CON SOFTWARE IN CLOUD

Rimane a carico di CBA:

- a) eseguire, verificare e conservare giornalmente le copie di sicurezza;
- b) prima del collegamento in teleassistenza eseguire la copia di sicurezza dei Data Base;

Rimane totalmente a carico del Committente l'obbligo e la responsabilità di:

TELEASSISTENZA:

c) a collegamento autorizzato rimanere vigili e presenti davanti al monitor verificando l'operatività degli stessi.

13. DIVIETO DI CESSIONE E OBBLIGO DI SEGRETEZZA:

Viene espressamente evidenziato che i programmi software oggetto del presente contratto sono di esclusiva proprietà di CBA Informatica s.r.l.

L'utilizzo in LICENZA D'USO e la relativa assistenza sono pertanto concesse al cliente (soggetto giuridico) con espresso divieto di cederle e/o darle in sub-licenza a terzi e/o comunque di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

In caso di modifica dell'assetto societario, della Ragione Sociale, della trasformazione dell'ente cliente e/o comunque di un'operazione anche straordinaria tale da comportare una modifica anche non sostanziale del soggetto giuridico cliente, la presente licenza decadrà immediatamente con conseguente divieto di utilizzo, salvo specifica preventiva accettazione scritta da parte di CBA INFORMATICA SRL.

Il cliente si obbliga altresì a mantenere segreto il contenuto dei prodotti e a proteggere i diritti di proprietà intellettuale di CBA INFORMATICA SRL, obbligandosi in particolare a non modificarli né ad incorporarli in tutto o in parte in altri programmi.

14. ESCLUSIONE

Dal presente accordo si intendono totalmente esclusi:

- a) l'attivazione degli aggiornamenti software ed il salvataggio dei dati prima di applicare le nuove modifiche ed eventualmente il loro successivo ripristino;
- b) la configurazione software su nuove postazioni (PC-Server) acquistate dopo la prima installazione o ri-configurazione di quelle esistenti per problemi hardware, di sistema operativo o di altri software;
- c) quanto non esplicitamente incluso nei paragrafi di cui sopra.

Inoltre, in caso di modifica dell'hardware/rete da parte del Committente ovvero di apparecchiature sottoposte a condizioni di funzionamento irregolari, quali condizioni ambientali inadeguate, alimentazione fuori tolleranza, uso improprio, manomissioni da parte del Committente o da personale non autorizzato da CBA Informatica Srl, quest'ultima non risponde di eventuali problemi di funzionamento dei programmi assistiti.

15. GARANZIA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'

Il software consegnato o comunque messo a disposizione del Committente dal fornitore in esecuzione del contratto di manutenzione è coperto dalla medesima garanzia e dalle medesime limitazioni previste dal contratto di licenza d'uso. Tale garanzia è unica ed esclusiva, sostituisce ogni altra garanzia di legge o pattizia, entro i limiti e salvo il rispetto di eventuali norme inderogabili di legge applicabili. Fatta eccezione per la suddetta garanzia, il software consegnato in esecuzione del contratto di manutenzione è fornito "così com'è" e tutti i rischi per l'utilizzo del medesimo (es. a titolo meramente esemplificativo, errori di inserimento o verifica dati) rimangono in capo al Committente. È comunque esclusa qualsiasi garanzia di qualità o di idoneità per uno scopo particolare, di conformità a specifiche esigenze del Cliente tecniche, commerciali, industriali o di qualsiasi natura, diverse dalle specifiche tecniche di riferimento del software fornite da CBA Informatica srl. Quest'ultima s'impegna a fornire un servizio eseguito in conformità allo standard di diligenza media propria del settore, a regola d'arte, da personale adeguatamente qualificato. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge nel caso di dolo o colpa grave, il fornitore sarà responsabile per i danni (dimostrati con onere ad esclusivo carico del Committente) che dovessero essere sofferti dal cliente in relazione alle prestazioni rese, inclusi i danni derivanti al cliente da vizi originari o sopravvenuti dei prodotti, nei limiti di un importo complessivo comunque non superiore al valore del canone annuale di manutenzione dello specifico prodotto software oggetto della controversia. La denuncia di eventuali vizi o difetti che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità del software all'uso indicato nel manuale d'uso deve essere fatta, a pena di decadenza, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo di CBA Informatica srl in epigrafe indicato, entro e non oltre 5 giorni dalla scoperta.

16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Forlì.

=====

PER ACCETTAZIONE

Luogo, data _____

Il fornitore

Il Committente

Per approvazione delle clausole eventualmente vessatorie e di cui ai punti 6 (Diritto di recesso), 8 (Inadempienza e sospensione del servizio), 10 (Riservatezza dei dati - Informativa EX D.LGS 196/03), 12A (Obblighi e vincoli del committente con software presso la struttura), 12B (Obblighi e vincoli del committente con software in CLAOUD), 15 (Garanzia e limitazione della responsabilità) e 16 (Foro competente) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.

Luogo, data _____

Il Committente



CBA INFORMATICA SRL
38068 ROVERETO (TN) - V.LE TRENTO, 56
CAP. SOC. € 50.000,00 I.V. - REA TN 182645
COD. FISC. - P.IVA - REG. IMPR. TN: 01854700224

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Spett.le
ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI "DAVIDE DRUDI"
Strada Meldola San Colombano, 1
47014 - MELDOLA (FC)
C.A. DIREZIONE

OGGETTO: CANONE SOFTWARE ANNO 2017

ALLEGATO A

Scheda FAR	€	185,00
Teleassistenza	€	56,00
Aggiornamento tramite internet	€	56,00

<u>Interventi presso la Vostra sede anno 2017 :</u>	Costo Orario	€	74,00
	Spese Trasferta	€	195,00

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.

Rovereto, novembre 2016

